



# COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 9 del 28/06/2013**

**Oggetto:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE PER L'ANNO 2013.**

L'anno **duemilatredici** addì **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **pubblica ordinaria** di **prima convocazione**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA Bruno	SINDACO	Si
2. ARIONE Luca	CONSIGLIERE	Si
3. COTTO Giuseppe	VICE SINDACO	Si
4. ARIONE Bruno	CONSIGLIERE	Si
5. CONTINO Emanuele	CONSIGLIERE	Si
6. SOAVE Franco	CONSIGLIERE	Si
7. CANAVERO Armando	CONSIGLIERE	Si
8. MARCHISIO Pier Giorgio	CONSIGLIERE	Si
9. MORANDO Paolo	CONSIGLIERE	No
10. FERRERO Giovanni	CONSIGLIERE	Si
11. FERRO Roberto	CONSIGLIERE	Si
12. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	Si
13. RIZZOGLIO Roberto	CONSIGLIERE	No
	Totale Presenti:	11
	Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Massimo NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Entrano nella Sala consiliare i Consiglieri Giuseppe Cotto e Giovanni Ferrero.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art.8, del D.Lgs. n.23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dall'anno 2014, che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;
- l'art.13, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i. ha anticipato l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e ha disposto l'applicazione dell'imposta in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9, del D.Lgs. n.23/2011, in quanto compatibili, ed alle disposizioni contenute nell'articolo medesimo, fissando conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta medesima al 2015;

EVIDENZIATO che:

- l'IMU sperimentale ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art.2, del D.Lgs. n.504/1992 e s.m.i. ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- i Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52, del D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i., possono modificare, in aumento o in diminuzione, le aliquote di imposta stabilite dal citato art.13, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 e s.m.i. nei casi e nella misura specificatamente previsti;
- nei limiti di legge consentiti i Comuni possono altresì disporre l'elevazione dell'importo della detrazione prevista per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze;
- in deroga all'art.52, del D.Lgs. n.446/1997 il versamento dell'imposta va effettuato secondo le disposizioni di cui all'art.17, del D.Lgs. n.241/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (utilizzando il modello F24) o tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

PRESO ATTO che il D.L. 21 maggio 2013, n.54, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2013, n.117, dispone quanto segue:

*all'art.1, comma 1 Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:*

*a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*

*b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;*

*c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.*

Art.2, comma 1 *La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013.*

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 in data 27.04.2012, esecutiva;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.3 in data 27.04.2012, esecutiva, con la quale, ai sensi dell'art.13, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011, sono state determinate le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2012:

<b>Aliquota/detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota ordinaria	0,80%
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze	0,50%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, comprese fattispecie assimilate.	€ 200,00
<i>con maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</i>	

CONSIDERATO che, in osservanza del precitato art.13, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 e s.m.i., si rende necessario stabilire le aliquote dell'imposta municipale propria e le detrazioni da applicare nel corrente anno 2013;

PRESO ATTO che, in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, l'articolo 13 del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 e s.m.i. fissa le seguenti misure:

**Aliquote:**

- aliquota di base (ordinaria) dello 0,76%;
- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

**Detrazioni:**

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la predetta detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. L'importo della detrazione di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, ovvero alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;



- l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, vale a dire al "soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale" ed i Comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'art.3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n.662, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RILEVATO che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dall'imposta municipale propria, l'articolo 13 del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 e s.m.i. concede ai Comuni le seguenti facoltà di manovra, ed in particolare:

**Aliquote:**

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota ordinaria sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);

**Detrazioni:**

- a) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO che lo stanziamento relativo all'imposta di cui trattasi nello schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.21 del 03.06.2013, immediatamente eseguibile, ai fini dell'equilibrio di bilancio, è stato definito sulla base delle aliquote d'imposta stabilite nello scorso esercizio, come sopra riportate, con applicazione della detrazione di legge;

RITENUTO, in relazione alle esigenze di bilancio, connesse alla riduzione delle risorse erariali e di altre entrate ed all'incremento di alcune spese, di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente, di determinare le aliquote d'imposta e le detrazioni nella stessa misura stabilita lo scorso esercizio, così come previsto dalla Giunta comunale ai fini della stesura dello schema del succitato documento contabile;

PRESO ATTO del parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria reso in base al disposto dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

EVIDENZIATO, in relazione al disposto dell'art.2, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013, n.54, che, all'occorrenza, in assenza della prevista riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, le aliquote d'imposta e le detrazioni che si determinano con il presente provvedimento troveranno applicazione anche per le categorie di immobili per le quali è stato sospeso il versamento della prima rata;

**RICHIAMATI:**

- l'articolo 53, comma 16, della legge n.388/2000 e s.m.i., il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.151, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. il quale fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine entro il quale gli enti locali debbono approvare il bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimento del medesimo disposto con Decreto del Ministero dell'Interno;
- l'art.1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n.228 e s.m.i. che ha disposto che per l'anno 2013 è differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**RICHIAMATI altresì:**

- il D.Lgs. n.504/1992 e s.m.i. relativo all'Imposta comunale sugli immobili;
- il D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i. relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;
- la Legge n.212/2000 e s.m.i. contenente "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- il D.Lgs. n.241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto comunale;

RIBADITO che il comma 6, dell'art.13, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011, individua in capo all'organo consiliare la potestà di modificare le aliquote dell'Imposta municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON votazione favorevole unanime resa nei modi e nei termini di legge

**DELIBERA**

DI DETERMINARE, ai sensi dell'art.13, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 e s.m.i., le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2013, nella stessa misura stabilita nel precedente esercizio, e precisamente:

<b>Aliquota/detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota ordinaria	0,80%
Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze	0,50%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze, comprese fattispecie assimilate.	€ 200,00
<i>con maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.</i>	

DI DARE ATTO, in relazione al disposto dell'art.2, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013, n.54, che, all'occorrenza, in assenza della prevista riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, le aliquote d'imposta e le detrazioni come sopra determinate troveranno applicazione anche per le categorie di immobili per le quali è stato sospeso il versamento della prima rata.

DI STIMARE in € 116.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta municipale propria per l'anno 2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze per via telematica, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel proprio sito informatico, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13, commi 13-bis e 15, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 e s.m.i.

Successivamente con separata votazione favorevole unanime resa nei modi e nei termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.



# COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

## **Art.49, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi"**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Imposta municipale propria (IMU). Aliquote e detrazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze per l'anno 2013."*

Castiglione Tinella, 20 GIU. 2013

Il Responsabile dell'Area amministrativa

Dott. Massimo Nardi





\*\*\*

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Imposta municipale propria (IMU). Aliquote e detrazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze per l'anno 2013."*

Castiglione Tinella, 23 GIU. 2013

Il Responsabile dell'Area amministrativa

Dott. Massimo Nardi



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 23 LUG. 2013.

Castiglione Tinella, 22 LUG. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_.

Castiglione Tinella, \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 4 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, li \_\_\_\_\_.

IL FUNZIONARIO COMUNALE  
Dott.ssa Antonella SILLANO

*Antonella Sillano*

